

Sentenza n. 179 depositata il 30 luglio 2021

Materia: Sanità

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, terzo comma, Cost.**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Marche 9 luglio 2020, n.30** (Modifica alla legge regionale 20 giugno 2003, n.13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"), **art. 1**

Esito: Dichiarata l'illegittimità costituzionale **dell'art.1** della legge della Regione Marche n. 30 del 2020, limitatamente **alla parte in cui sostituisce l'art.8, commi 3 e 4**, della legge della Regione Marche n. 13 del 2003

La questione portata davanti alla Corte verte sul riconoscimento di principio fondamentale della legislazione statale, in materia di tutela della salute, alla norma contenuta nell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 che, dettando un criterio selettivo attento alla ricerca di una professionalità adeguata al ruolo da ricoprire in ambito sanitario, prescrive: *"il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento"*.

La questione è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nel ricorso verso la legge della Regione Marche n. 30 del 2020, rilevando che l'art 1 della legge impugnata (sostituendo i commi 3 e 4, dell'art 8, della l.r. Marche n. 13 del 2003) stabilisce che il direttore generale nomini i direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell'azienda sanitaria unica regionale, individuandoli fra i dirigenti delle professioni sanitarie delle rispettive aree di competenza, difformemente da quanto recita l'art. 17-bis comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 che circoscrive l'individuazione soltanto fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

Per l'Avvocatura dello Stato, la difformità della norma regionale con la disciplina dettata dall'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs, n. 502 del 1992 - norma statale di riferimento da considerare principio fondamentale dell'ordinamento in materia sanitaria - pone in essere la violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

La difesa regionale ha invece ritenuto errato il riconoscimento di principio fondamentale dell'ordinamento alle norme legislative statali in materia di organizzazione e gestione delle aziende sanitarie, sottolineando inoltre che la norma contenuta nell'art. 17-bis comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 è stata introdotta antecedentemente alla riforma del titolo V della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, e che, pertanto, quella norma potrebbe essere considerata una norma di dettaglio cedevole, derogabile dalla Regione nella nuova cornice costituzionale delineata dalla suddetta riforma costituzionale.

Sulla base di tali argomentazioni la difesa regionale ha richiesto che la questione sia dichiarata infondata o, in via secondaria, che sia adottata dalla Corte un'interpretazione costituzionalmente orientata.

La Corte non ha accolto le richieste della difesa regionale ed ha evidenziato che l'art. 17-bis, del d.lgs. n. 502, del 1992, richiedendo, per la nomina di direttore di dipartimento, l'individuazione dello stesso fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, ha adeguato l'impianto normativo alla necessità crescente, in ambito sanitario, che ruoli apicali nelle aziende sanitarie siano ricoperti da professionalità che aggiungano alle competenze tecniche anche competenze gestionali.

La Corte ha richiamato il processo di regionalizzazione e aziendalizzazione avviato dal d.lgs n. 502 del 1992, che, per ovviare alle inefficienze gestionali, ha posto al vertice dell'azienda il direttore generale, organo monocratico, con competenza anche gestionale, nominato dalla Giunta regionale. Il direttore generale che ha responsabilità della gestione aziendale, nel nominare i direttori di dipartimento è vincolato a individuarli tra dirigenti che abbiano competenze gestionali per non limitare la professionalità delle figure apicali che in definitiva determinerebbe una limitazione anche dell'efficacia e della qualità del servizio sanitario.

La Corte ha inoltre affermato che il riconoscimento di principio fondamentale all'art. 17-bis comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 non consente neppure la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata, come richiesto invece dalla difesa regionale, ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Marche n. 30 del 2020.